GECA 22/2024: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA A FAVORE DI R.L. – CIG: B35C5F5895.

Richieste di chiarimenti – I tranche

Domanda 1.

Si chiede:

1) La disponibilità della S.A., certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l'Appaltatore ("Assicuratore Aggiudicatario dell'appalto") ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di Pori internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l'inserimento nel Capitolato di Polizza della Clausola di seguito riportata:

ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

Qualora invece il Capitolato di Polizza prevedesse già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.

Risposta 1.

Posto che il testo contiene l'esclusione in esame, si conferma la disponibilità a valutare, a valle dell'aggiudicazione, la proposta di sostituzione della clausola in esame, previa eventuale richiesta di dimostrazione, mediante apposita dichiarazione opportunamente circostanziata e documentata, dell'equivalenza della stessa rispetto al contenuto della clausola prevista nella lex specialis di gara.

In ogni caso la sostituzione non potrà apportare alcuna deroga al contenuto della clausola prevista nella lex specialis, né apporre alcun tipo di condizionalità o riserva.

Domanda 2.

Si chiede:

2) La disponibilità della S.A., in caso di aggiudicazione, all'inserimento sul capitolato della clausola sotto-riportata. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE CYBER, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima

Esclusione Cyber

Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability.

Per Cyber Liability si intende:

(i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l'uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente;

(ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell'Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.

(iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell'Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell'Assicurato;
(iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall'operatività dei siti internet, intranet o extranet dell'Assicurato.
La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell'attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza.

Risposta 2.
Si rimanda alla risposta n. 1.

Domanda 3.
3) Si chiede conferma che il premio a base d'asta di € 8.100.000,00 sia da considerarsi per l'intera durata dell'appalto, ossia tre anni.

Risposta 3.
Si conferma.

Domanda 4.
4) Si chiede indicazione dell'aliquota provvigionale da retrocedere alla società di brokeraggio incaricata.

Risposta 4.
12%.